ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLANOVA MONDOVÌ
Corso Marconi, n. 37 - 12089 Villanova Mondovì
 0174.699.101 – 0174.599.121
 cnic812005@istruzione.it cnic812005@pec.istruzione.it
www.icvillanovamondovi.edu.it

prot. n. (vedi segnatura)

Ai genitori/tutori/esercenti responsabilità genitoriale

Alla DSGA

Ai docenti

Al personale Ata

Ai Sindaci

Al sito web

OGGETTO: Istruzione Parentale - aspetti normativi e operativi

Istruzione parentale

Nella presente Circolare si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per indicare la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. Questo può avvenire anche in luoghi diversi dall'abitazione, con persone "scelte" dalla famiglia e anche in gruppi di ragazzi.

Le principali norme di riferimento di tale istituto sono:
Costituzione Italiana: artt. 30-33-34; D.lgs 497/1994, artt. 111 e seguenti;

D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;

D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5;

C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23-12-2005;

C.M. 35 del 26-03-2010;

C.M. 110 del 29-12-2011; e successive CC.MM. annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);

Nota Reg. prot.n. 5494/2016 Ufficio Scolastico per il Piemonte

Obbligo di istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, L. 27-12- 2006, n.296 –

Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA VESPOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che:

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età"….omissis…L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni….omissis… L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre all'anno scolastico 2007/2008."

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, **la responsabilità** condivisa dei **genitori**, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle **istituzioni scolastiche** da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.

Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola, pubblica o privata.
L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005 *("Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003")* prevede che: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione* ***anno per anno*** *alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli".*

Modalità di assolvimento e deroghe
Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.

L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso " *l'istruzione familiare*". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, *il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità per l'ammissione all'anno successivo.*

Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione - da rinnovare anno per anno - di possedere "la capacità tecnica ed economica" per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. *Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione***.** Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
- La scelta dell'istruzione familiare va fatta **annualmente** e **comunicata** all'autorità competente da parte di entrambi i genitori del minore.
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alle autorità (non a farne domanda).
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).

Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per l'iscrizione.

- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.

- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere la istruzione familiare per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E' in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.

- I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei loro figli:

    - La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali professionisti;

    - Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio;

    - Dopo l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado, territorialmente competente.

Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L'istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della Scuola.

L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : *"Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive* ***alla prima ha luogo per esame di idoneità".*** La C.M. n. 35 del 26/3/2010 regolamenta chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

(...) Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
    - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;

- al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno all'iscrizione ad una determinata classe.
- Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Miur. Gli esami si devono sostenere **a giugno** o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

- **La domanda va presentata entro il 30 aprile** (CM 27/2011).
  - Le norme dettate dal Miur regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (la idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare l'annullabilità del titolo.
  - Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (*8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009)*.
  - Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E' il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- Se un alunno non supera l'esame non acquisisce l'idoneità.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo che la Scuola ha per accertare che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento.

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Aspetti operativi e modulistica
A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le tempistiche e le procedure da attivare.

Tempi	**Azione**	**Modulistica**
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gen.- feb.)	Avvio della procedura e conferma annuale	**MODULO A** - COMUNICAZIONE DI ISTRUZIONE PARENTALE **MODULO B –**

		AUTODICHIRAZIONE CAPACITA' TECNICA/ECONOMICA
quando i genitori scelgono di avvalersi dell'istruzione parentale e poi **annualmente** (nel periodo delle iscrizioni per l'anno a seguire)	Avvio della procedura e conferma annuale	**MODULO C -** DOMANDA DI RITIRO DALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA
In tempi iniziali	**Presentazione** del PROGRAMMA che stabilisce il percorso didattico dell'alunno nel rispetto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali.	
Entro **il 30 aprile** di ogni anno	Richiesta esame di idoneità candidato esterno	**MODULO D –** DOMANDA DI ESAME DI IDONEITÀ/LICENZA FINE CICLO

Per ulteriori approfondimenti visitare la pagina del Ministero Istruzione relativa al seguente indirizzo:

https://miur.gov.it/istruzione-parentale

Villanova Mondovì, 15 settembre 2022.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Caterina VESPOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa